

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2013, n. 10

Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 «Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) e alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)».
(GU n.26 del 29-6-2013)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione all'art. 1 della legge regionale
22 luglio 2005, n. 16

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvede la Regione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale)».

Art. 2

Modificazione all'art. 2 della legge regionale n. 16/2005

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2005 e' sostituito dal seguente: «3. La presente legge non si applica ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni sindacali e dei datori di lavoro, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e alle associazioni, comunque denominate, che hanno come finalita' esclusiva la tutela degli interessi economici degli associati, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, che

prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale».

Art. 3

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 16/2005

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2005, dopo le parole: «aderenti alle organizzazioni» sono aggiunte le seguenti: «di volontariato».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2005, dopo le parole: «aderente alle organizzazioni» sono aggiunte le seguenti: «di volontariato».

3. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2005, dopo le parole: «l'attivita' da esse svolta» sono aggiunte le seguenti: «, anche ricorrendo, nel caso di associazioni di promozione sociale, ai propri associati».

Art. 4

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 16/2005

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2005, prima delle parole: «proventi delle cessioni di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «per le associazioni di promozione sociale,».

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2005, come modificata dal comma 1, e' inserita la seguente: «f-bis) per le organizzazioni di volontariato, entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali;».

Art. 5

Modificazione all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005

1. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2005 e' sostituito dal seguente: «6. L'elenco delle organizzazioni iscritte nel registro e' annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione».

Art. 6

Modificazione all'art. 7 della legge regionale n. 16/2005

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2005, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le organizzazioni neo iscritte al registro, la struttura competente provvede ad effettuare le predette verifiche entro la scadenza del primo anno di iscrizione».

Art. 7

Inserimento dell'art. 8-bis

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 16/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Contributi per la raccolta e la distribuzione di beni diretta al sostegno delle situazioni di poverta'). - 1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, puo' concedere contributi alle organizzazioni iscritte nel registro che:

a) abbiano tra le proprie finalita' statutarie la raccolta e la distribuzione di beni a sostegno delle situazioni di poverta';

b) collaborino, sulla base di appositi accordi, con il servizio sociale professionale regionale per la distribuzione dei beni raccolti a nuclei familiari in situazione di bisogno in carico allo stesso.

2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, gli strumenti di valutazione degli interventi e lo schema-tipo degli accordi di cui al comma 1, lettera b), sono predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali».

Art. 8

Modificazioni all'art. 9 della legge regionale n. 16/2005

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2005, le parole: «La Consulta dura in carica tre anni.» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2005 e' sostituito dal seguente: «2. Alla Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente o su richiesta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, partecipano le organizzazioni iscritte nel registro e quelle aventi sede legale nel territorio regionale non iscritte nel registro. Hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, o loro delegati. La Consulta puo' essere integrata, su proposta del suo presidente, da rappresentanti degli enti locali riguardo a tematiche di interesse comune».

Art. 9

Modificazioni all'art. 10 della legge regionale n. 16/2005

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2005 e' sostituito dal seguente: «1. E' istituito il Comitato tecnico composto da:

a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il presidente del comitato di gestione del fondo di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, o suo delegato;

c) il presidente del centro di servizio per il volontariato di cui all'art. 12, o suo delegato;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e uno delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2005 e' sostituita dalla seguente: «b) deliberare sulle richieste di iscrizione o cancellazione dal registro;».

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2005 sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) assicurare adeguato supporto informativo e consultivo agli organismi regionali e agli enti locali per la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato;

b-ter) espletare funzioni di monitoraggio e verifica delle attivita' delle organizzazioni iscritte al registro, per garantirne la coerenza con le finalita' della presente legge e con i principi dichiarati nell'atto costitutivo e nello statuto;

b-quater) decidere in merito all'attivazione di azioni ispettive o sanzionatorie nei confronti delle organizzazioni iscritte al registro in caso di gravi irregolarita' emerse a seguito delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 7, commi 3 e 5».

4. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2005, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In occasione delle riunioni della Consulta, il Comitato tecnico relaziona sull'attivita' svolta».

Art. 10

Modificazione all'art. 12 della legge regionale n. 16/2005

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2005 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato di gestione del fondo,

istituito con le modalita' di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, provvede, ogni quinquennio, ad individuare e a rendere pubblici i criteri per la gestione del centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta, unico per l'intero territorio regionale. Nell'anno antecedente la scadenza del quinquennio, il Comitato di gestione del fondo raccoglie, dandone adeguata pubblicita', le eventuali manifestazioni di interesse da parte delle organizzazioni di volontariato per la gestione del centro di servizio. L'emanazione del bando e' subordinata alla presentazione di piu' manifestazioni di interesse; in difetto, la gestione e' riaffidata alle organizzazioni di volontariato in essere alla scadenza del quinquennio».

Art. 11

Modificazione all'art. 13 della legge regionale n. 16/2005

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2005, le parole: «annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio».

Art. 12

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 16/2005, come modificato dall'art. 6 della presente legge, si applica alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Differimento del periodo di sperimentazione di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale), e' sostituito dal seguente: «1. Gli interventi regionali per l'accesso al credito sociale di cui alla presente legge sono promossi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013».

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato complessivamente in euro 283.592,30 e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle disponibilita' presenti sui fondi costituiti ai sensi della legge regionale n. 52/2009 giacenti presso Finaosta S.p.A.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 16/2005, come inserito dall'art. 7 della presente legge, e' determinato in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), iscritto nell'area omogenea 1.4.2. (Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione) - UPB 1.4.2.11. - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per le annualita' 2014 e seguenti il finanziamento puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

3. Per gli interventi di cui all'art. 8-bis della legge regionale

n. 16/2005, come inserito dall'art. 7, e' possibile provvedere anche mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato per le politiche sociali iscritti nello stesso bilancio nell'unita' previsionale di base 1.8.1.11. (Altri interventi per assistenza sociale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Aosta, 15 aprile 2013.

ROLLANDIN

(Omissis).